

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2000

che abroga il regolamento (CE) n. 411/96 recante modalità d'applicazione per quanto concerne i titoli d'importazione di avena di cui al codice NC 1004 00 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 411/96 della Commissione ⁽²⁾, in applicazione delle disposizioni dell'accordo concernente la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e l'Australia nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, stabilisce le condizioni che disciplinano il rilascio dei titoli d'importazione nel quadro di un contingente tariffario ad una aliquota di dazio di 89 EUR/t su 21 000 tonnellate di avena del codice NC 1004 00 00, avente un peso specifico minimo di 55 kg/hl, un tenore massimo di umidità del 12 % e un tenore massimo di chicchi estranei del 2 %.

- (2) Dal 1° luglio 2000 l'aliquota del dazio all'importazione di avena del codice NC 1004 00 00 passa a 89 EUR/t. Di conseguenza, l'importazione di avena sarà soggetta allo stesso importo di dazio all'importazione sia all'interno che al di fuori del contingente. Pertanto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 411/96 non presentano più alcun interesse a partire dal 1° luglio 2000 ed è opportuno abrogarle.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 411/96 della Commissione è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 334 del 30.12.1995, pag. 1.⁽²⁾ GU L 57 del 7.3.1996, pag. 12.